

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 28

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (17G00039)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali per

la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della

normativa e delle politiche dell'Unione europea ed in particolare

l'articolo 33;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante delega al
Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti

dell'Unione europea - legge di delegazione 2013 - secondo
semestre ed

in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante
modifiche al

sistema penale e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del

Consiglio dei ministri, ed in particolare, l'articolo 14;

Visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di

sostanze chimiche pericolose;

Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici

persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze

chimiche (REACH);

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
e del

Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele

(CLP);

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo
e del

Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul
mercato dei

prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del
Consiglio

79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e
del

Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a
disposizione sul

mercato e all'uso dei biocidi;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 176, recante ratifica della

convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a

priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel

commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10

settembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante

attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65,
recante

attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
2001/60/CE

relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura

dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200
recante

disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
del

regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed
importazione di

sostanze chimiche pericolose;

Visto l'Accordo 29 ottobre 2009, n. 181/CSR ai sensi
dell'articolo

4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
concernente il

sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo
per

l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e
del

Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione,

l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche
(REACH) .

(Rep. n. 181/CSR);

Ravvisata la necessita' di fornire disposizioni per
l'attuazione

del regolamento (CE) n. 649/2012 per quanto concerne in
particolare,

la disciplina sanzionatoria inerente le violazioni delle
disposizioni

del citato regolamento e l'individuazione delle misure
necessarie

affinche' esse siano attuate in applicazione dell'articolo 28 del

medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

nella seduta del 22 dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 10 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del

Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della
salute,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dello

sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del Ministro
per

gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012,

sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di

seguito denominato «regolamento».

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui

all'articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini

effettivamente utilizzati.

2. Le Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 4 del

regolamento sono il Ministero della salute, il Ministero

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero

dello sviluppo economico.

3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione

sanitaria, di seguito «Autorita' designata nazionale coordinatrice»,

provvede a coordinare le Autorita' nazionali designate di cui al

comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per

la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e

con le Autorita' designate dei Paesi membri UE.

Art. 3

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo

1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa

alle parti e ad altri Paesi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente
nella

parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente
tale

sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo
di

etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che
non

ottempera all'obbligo di notifica di cui all'articolo 8,
paragrafo 2,

del regolamento, fatti salvi gli obblighi di cui
all'articolo 8,

paragrafo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del

pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua

un'operazione di esportazione di un articolo contenente una sostanza

elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma

non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una

concentrazione tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai

sensi dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non

ottempera alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del

regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del

pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella

parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente

tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di

etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non

ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all'articolo

8, paragrafo 4, del regolamento, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a

18.000 euro. La medesima sanzione si applica, ai sensi dell'articolo

15, paragrafo 1, del regolamento, a colui che, relativamente

all'operazione di esportazione di un articolo, non ottempera

all'obbligo di revisione della notifica di cui
all'articolo 8,

paragrafo 4.

Art. 4

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del
regolamento in

materia di informazioni sull'esportazione e
sull'importazione di

sostanze chimiche

1. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'esportatore o

l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica
ovvero

comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorita'
designata

nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3,
il

quantitativo esportato o importato nell'anno precedente,
della

sostanza, di una miscela o di un articolo, ai sensi
dell'articolo 10,

paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla
sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000
euro a

12.000 euro.

Art. 5

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del
regolamento

in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di
notifica

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che non si

conforma alle decisioni contenute nelle risposte del Paese

importatore di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento,

entro il termine stabilito, e' soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2

o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale

sostanza in concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di

etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver

ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice o da altro paese

importatore, ovvero dopo la validita' dello stesso nei termini

previsti dall'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento ovvero in

manca di una decisione di procedere in assenza del consenso ovvero

in assenza dell'applicabilita' delle condizioni di cui all'articolo

14, paragrafo 6, del regolamento, e' soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a

90.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi
che

precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla
data

di fabbricazione, a meno che le proprieta' intrinseche
della

sostanza, di cui all'articolo 14, paragrafo 10, primo periodo,
del

regolamento lo consentano, e' soggetto alla sanzione
amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000
euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua

un'operazione di esportazione di un pesticida e non
predispone

l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo
11,

del regolamento, ovvero non conformemente a quanto stabilito dallo

stesso articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, e' soggetto alla

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da

10.000 euro a 60.000 euro.

Art. 6

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 15, paragrafo 2, del

regolamento in materia di divieto di esportazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un

articolo elencati nell'allegato V, del regolamento in
violazione al

divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del citato
regolamento,

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di

una somma da 20.000 euro a 120.000 euro.

Art. 7

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del
regolamento

in materia di informazione sui movimenti di transito

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua

un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella
parte 3

dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della

convenzione di Rotterdam, ratificata con legge 11 luglio 2002, n.

176, di cui all'allegato VI del medesimo regolamento, che non

comunica all'Autorita' designata nazionale coordinatrice di cui

all'articolo 2, comma 3, le informazioni di cui all'allegato VI,

richieste da un'altra parte della convenzione citata entro i termini

stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da

3.000 euro a 18.000 euro.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del regolamento

in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche

esportate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze

chimiche che non adempie agli obblighi di etichettatura ed

imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, e'

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace

chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche,

non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto

all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, di

fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle

disposizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n.

1907/2006.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua

un'operazione di esportazione di sostanze chimiche e non ottempera

all'obbligo di apporre sull'etichetta la data di scadenza e la data

di fabbricazione delle sostanze chimiche, contemplate dall'articolo

17, paragrafo 2, o elencate nell'allegato 1 del regolamento,
e se

necessario la data di scadenza indicata in riferimento alla
distinte

zone climatiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del
regolamento,

e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di

una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 9

Attivita' di vigilanza

1. L'attivita' di vigilanza, nonche' di accertamento e
irrogazione

delle sanzioni di cui al presente decreto e' esercitata dalle

Autorita' nazionali designate di cui all'articolo 2, comma 2, e,

nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e

dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e

province autonome di Trento e di Bolzano. L'attivita' di cui al

periodo precedente e' esercitata dalle regioni e dalle province

autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il sistema

dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo.

2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di

vigilanza, le «Autorita' nazionali designate» di cui all'articolo 2,

comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della

Guardia di finanza e le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, individuano le modalita' operative idonee ad attuare il

regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico

doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.

3. E' disposto, a carico del trasgressore, il sequestro

amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un

articolo, non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto,

alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le miscele o

gli articoli sottoposti a sequestro non conformi al regolamento ed

elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a cura e

spese del trasgressore.

4. I soggetti che svolgono l'attività di vigilanza di cui al

presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza

relativamente, alle informazioni acquisite, in conformità alla

legislazione vigente.

Art. 10

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe

per l'integrale copertura dei costi sostenuti dall'Autorita'

designata nazionale coordinatrice di cui all'articolo 2, comma 3,

connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione

e di richiesta di consenso esplicito di cui all'articolo 8, paragrafo

8, del regolamento e le relative modalita' di versamento. Le tariffe

sono aggiornate ogni due anni con le medesime modalita'.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' previste

dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, e' abrogato.

2. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal

presente decreto legislativo e' aggiornata ogni due anni, sulla base

delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per

l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

della salute.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni,

previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio

dello Stato.

4. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di

Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano

nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 2017

MATTARELLA

del Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

giustizia Orlando, Ministro della

Lorenzin, Ministro della salute

dell'ambiente e Galletti, Ministro

del della tutela del territorio e

mare

sviluppo Calenda, Ministro dello

economico

dell'economia e Padoan, Ministro

delle finanze

affari Costa, Ministro per gli

regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando